

## FINANZIARIA 2006 - BOC E BOR

### L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA REGIONI E COMUNI VIENE VERSATA DIRETTAMENTE AGLI ENTI TERRITORIALI EMITTENTI.

Il comma 163 della legge finanziaria 2006 modifica la norma fiscale relativa ai Titoli di Stato

Comma **163**.

All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«**2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali** ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2.

**Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti** ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

In attuazione del comma 163 della finanziaria 2006, l'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione 27/E del 7 febbraio 2006 (allegata), ha istituito il codice tributo N. 1241 per l'attribuzione agli enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari BOC (beni obbligazionari comunali) e BOR (beni obbligazionari regionali).

L'imposta, di cui va indicato l'anno fiscale di riferimento, deve essere versata attraverso il modello "F24", ed il codice 1241 deve essere indicato nella sezione "erario", esclusivamente nella colonna "importi a debito"

Il codice sarà efficace a partire dal prossimo 15 febbraio.

---

Per ulteriori dettagli visitare il sito

[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

---

I *bond* locali rappresentano una risorsa per il finanziamento degli investimenti degli enti pubblici locali a sostegno, in modo particolare, del contenimento delle spese in parte corrente soggette alle restrizioni del patto di stabilità.

In uno scenario caratterizzato dalla scarsità di risorse disponibili, i prestiti obbligazionari territoriali possono offrire una opportunità innovativa a sostegno degli investimenti.

I BOC possono finanziare solo opere pubbliche, rimodulare, rifinanziando o convertendo mutui già accesi per investimenti (es. presso la Cassa Depositi e prestiti o INPDAP) a tassi di interesse meno vantaggioso per le amministrazioni, previa valutazione delle condizioni in essere e della effettivo vantaggio su ogni singola operazione finanziaria.

Tali strumenti possono conferire apprezzabili vantaggi non solo agli enti di medie e grandi dimensioni, ma anche ai piccoli comuni, mediante convenzioni o consorzi, che sarebbero altrimenti esclusi da vantaggi agevolmente conseguibili.

#### **Soggetti autorizzati all'emissione dei buoni obbligazionari:**

Comuni, le Province, le Regioni, le Città Metropolitane, le Unioni di comuni, le Comunità montane, ed i Consorzi locali.

**Fonti Normative:**

- . Art. 35 della L. 724/94
- . Reg. di cui al D.M. 420/96 (che ha sostituito il D.M. 152/96),
- . Art. 27 della legge 342/00,
- . D. Lgs. 157/95
- . C. 3, art. 41 della L. 448/01
- . Regolamento di accesso al mercato dei capitali da parte degli enti locali di cui al D.M. 389/03.
- . comma 163 legge finanziari 2006 (L 266/2005)

**Presupposti per l'emissione del prestito obbligazionario:**

- a) Inclusione del progetto definitivo dell'opera nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici o nel piano Triennale
- b) approvazione del bilancio di previsione dell'ente emittente
- c) approvazione della delibera di emissione con delibera dell'organo consiliare
- d) se il progetto è incluso nel piano Triennale dei lavori pubblici, le obbligazioni possono essere emesse solo nell'anno in cui è presentato il progetto esecutivo
- e) durata del prestito non inferiore a 5 anni
- f) possibilità di accorpare più progetti
- g) la cedola d'interesse può essere solvibile con periodicità trimestrale, semestrale o annuale, con tasso fisso o variabile, secondo le valutazioni di effettiva utilità della amministrazione
- h) l'emissione avviene tramite un intermediario finanziario scelto attraverso apposita gara (secondo la norma D. Lgs. 157/95) per la valutazione delle migliori condizioni economiche